

Proponente: 12.A
Proposta: 2021/722

del 15/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1505

del 17/12/2021

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI DIFESA DI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5183/2018 RGNR DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con note acquisite ai nn. 35249/2019, 37174/2019, 39333/2019, 207717/2021, 207741/2021, 208976/2021, 210873/2021 e 212027/2021 di P.G. (ALL.1-8) diversi dipendenti comunali chiedevano la concessione del patrocinio legale a carico del Comune – ai sensi dall’art. 12 CCNL Area Dirigenza del 12/2/2002 o dell’art. 28 CCNL 14/9/2000 – in riferimento al procedimento penale n. 5183/2018 R.G.N.R. del Tribunale di Reggio Emilia, per il quale avevano ricevuto notifica di avviso di garanzia;
- che con deliberazione n. 206 I.D. del 18/11/2021 la Giunta Comunale ha disposto di concedere il richiesto patrocinio legale ai dipendenti (ed ex dipendenti) destinatari di decreto di archiviazione del G.I.P., ha espresso il proprio gradimento ai legali di fiducia incaricati dai dipendenti per la propria difesa in giudizio ed ha rinviato al sottoscritto la valutazione della congruità dei compensi professionali richiesti dai legali medesimi, indicando il criterio di massima da seguire (*“applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 laddove l’attività professionale sia caratterizzata da limitata produzione di atti e attività difensiva; non superamento della tariffa media negli altri casi”*);
- che con il medesimo atto si è proceduto a prenotazioni di impegno di spesa per complessivi € 53.400,00 al capitolo 3250/1 del P.E.G. denominato “Rimborsi spese per patrocini legali” (€ 26.700,00 sulla annualità 2021 e € 26.700,00 sulla annualità 2022);

Considerato:

- che nel procedimento in oggetto e con specifico riferimento ai funzionari destinatari di provvedimento di archiviazione non sussiste una condizione oggettiva di conflitto di interesse, neppure in fase di apertura del procedimento (fase peraltro nemmeno notificata ad alcuni dei diretti interessati, se non in sede di autorizzazione alla proroga delle indagini), in quanto l’Ente ha legittimamente usufruito delle prestazioni professionali oggetto di indagine, senza che siano stati messi in discussione i requisiti e il risultato delle prestazioni ottenute;
- che dal decreto di archiviazione emerge un nesso di causalità e connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e il compimento dei doveri di servizio, così come i fatti appaiono riconducibili all’assolvimento di obblighi istituzionali;
- che il procedimento giudiziario si è concluso con decreto di archiviazione del giudice, il quale evidenzia nelle proprie motivazioni che nel caso in specie non si è in presenza di attribuzioni di incarichi in assenza di qualsivoglia procedura, palesando in tal modo l’assenza di ipotesi di conflitto di interessi con la pubblica amministrazione;
- che dall’esame degli atti assunti dall’Ente emergono posizioni di interessi in linea tra dipendente e Amministrazione in termini di riferibilità immediata e diretta dell’agire del dipendente al volere del Comune;

Dato atto:

- che ad oggi sono pervenute al Comune:
 - n.6 note proforma dell'avv. Liborio Cataliotti, di € 4.202,27, per un importo complessivo di € 25.213,62 (ALL.9)
 - n.1 nota proforma dell'avv. Giuseppe Bursi, di € 3.444,48 (ALL.10)
 - n.1 preventivo dell'avv. Paolo Coli, di € 3.676,98 (ALL.11)
 - n.1 nota proforma dell'avv. Daniela Granato, di € 4.202,27 (ALL.12)
- che tali note sono riferite ai dipendenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero acquisita agli atti di questo ente (ALL.13);
- che tutte le note proforma sopra indicate omettono correttamente la “fase istruttoria e/o dibattimentale”, la quale non si è svolta poiché è stato emesso decreto di archiviazione;
- che il preventivo dell'avv. Coli, essendo stato redatto anteriormente allo svolgimento dell'attività difensiva, quando ancora non era possibile prevedere lo sviluppo del procedimento, include la “fase istruttoria e/o dibattimentale” (che non si è svolta) e non invece la “fase decisionale” (che si è svolta);
- che ai fini della valutazione della congruità - in applicazione del criterio dettato dalla deliberazione di Giunta Comunale richiamata in premessa – tutte le note proforma e i preventivi presentati si attestano esattamente sui valori medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n.55/2014 (tabella 15. Giudizi penali/GIP e GUP);
- che occorre tuttavia rilevare quanto segue:
 - relativamente all'attività difensiva svolta dagli avvocati Bursi e Coli risultano essere state prodotte memorie difensive in favore dei dipendenti patrocinati
 - relativamente all'attività difensiva svolta dall'avv. Cataliotti, la memoria difensiva risulta essere stata prodotta solo in riferimento alla posizione di uno dei sei dipendenti da esso patrocinati (il quale risulta peraltro avergli corrisposto un acconto di € 1.000,00 lordi, come da fattura n. 103/2019 del 17/5/2019 – ALL.14);
 - ad oggi l'avv. Granato non ha fatto pervenire la documentazione a comprova dell'attività difensiva svolta;

Ritenuto pertanto:

- quanto alle prestazioni professionali rese dall'avv. Liborio Cataliotti: di potere autorizzare il pagamento della tariffa media dei parametri forensi (€ 2.880,00 al netto degli oneri accessori, pari a € 4.202,27 lordi) solo in riferimento alla posizione di uno dei sei dipendenti da esso patrocinati (detraendo tuttavia da tale importo l'acconto da esso corrispostogli, pari a € 1.000,00 lordi, il quale dovrà essere rimborsato al dipendente), limitando invece ai minimi tariffari (50% dei valori medi, vale a dire € 1.440,00 al netto degli oneri accessori, pari a € 2.101,13 lordi) il pagamento del compenso riferito a ciascuna delle restanti cinque posizioni;

- quanto alle prestazioni professionali rese dall'avv. Paolo Coli: di autorizzare il pagamento della tariffa media dei parametri forensi, e quindi per un importo complessivo lordo di € 4.202,27;
- quanto alle prestazioni professionali rese dall'avv. Giuseppe Bursi, di autorizzare il pagamento della tariffa media dei parametri forensi, dando atto che l'importo richiesto è esente da IVA ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014 (regime forfettario);
- di rinviare ogni determinazione in ordine alle prestazioni professionali rese dall'avv. Daniela Granato, non essendo ad oggi pervenuta la documentazione a comprova dell'attività difensiva svolta;
- di rinviare altresì ogni determinazione in ordine alle prestazioni professionali riferite a posizioni per le quali non risultano ad oggi pervenute le note proforma;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di assumere, in riferimento al patrocinio dei dipendenti oggetto di decreto di archiviazione nel procedimento penale n. 5183/2018 R.G.N.R. del Tribunale di Reggio Emilia, per le motivazioni di cui in premessa, gli impegni di seguito elencati:
 - a) € 13.707,92 in favore dell'avv. Liborio Cataliotti, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, al capitolo 3250/1 del P.E.G. 2021 denominato "Rimborsi spese per patrocini legali", codice prodotto 2021_PD_1201, centro di costo 0115, modalità di gestione

- Conto annuale 001;
- b) € 3.444,48 in favore dell'avv. Giuseppe Bursi, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, al capitolo 3250/1 del P.E.G. 2021 denominato "Rimborsi spese per patrocini legali", codice prodotto 2021_PD_1201, centro di costo 0115, modalità di gestione Conto annuale 001;
 - c) € 4.202,27 in favore dell'avv. Paolo Coli, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, al capitolo 3250/1 del P.E.G. 2021 denominato "Rimborsi spese per patrocini legali", codice prodotto 2021_PD_1201, centro di costo 0115, modalità di gestione Conto annuale 001;
 - d) di € 1.000,00 in favore del dipendente indicato al punto 3 della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (ALL.13), con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, al capitolo 3250/1 del P.E.G. 2021 denominato "Rimborsi spese per patrocini legali", codice prodotto 2021_PD_1201, centro di costo 0115, modalità di gestione Conto annuale 001;
- 2) di riferire tutti gli impegni di cui sopra alla prenotazione di impegno n. 2021/6709;
 - 3) di dare atto che alla effettiva liquidazione di quanto dovuto agli avvocati si procederà previa presentazione di fatture elettroniche;
 - 4) di procedere al rimborso di quanto anticipato all'avv. Liborio Cataliotti dal dipendente indicato al punto 3 della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, tramite bonifico sul conto corrente indicato nell'ALL.15)
 - 5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini